



COMUNE DI CASALBORE
PROVINCIA DI AVELLINO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27 Maggio 2019

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Nucleo di Valutazione del Comune di Flumeri.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPETENZE

Il Nucleo di Valutazione è un organismo che esercita funzioni e competenze previsti dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, mediante valutazioni comparative e storiche, ed opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione.

In particolare il Nucleo di Valutazione provvede a:

- a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla "Autorità Nazionale Anticorruzione" (ANAC);
- c) validare la Relazione sulla Performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
- d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dalle norme di legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni della Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) proporre, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi;
- f) alla corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'ANAC;
- g) promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) curare la realizzazione di indagini sul clima organizzativo volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale costituito da due membri esterni nominati dal Sindaco e dal Segretario Generale con funzioni di Presidente. Il nucleo di Valutazione è nominato nel rispetto dell'equilibrio di genere, fatta salva la possibilità di motivata deroga. I due membri esterni devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 4.

Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente l'atto di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi previsti.

I membri esterni del Nucleo di Valutazione sono nominati con provvedimento sindacale, previa valutazione dei curricula degli interessati attestanti le competenze e le professionalità richieste per ricoprire l'incarico.

L'incarico dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

Alla scadenza, il Nucleo di Valutazione resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

A ciascuno dei componenti esterni viene attribuito un compenso lordo annuo, stabilito nell'atto di nomina in misura non superiore ai due terzi di quello spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che non rivestono la funzione di Presidente.

ART. 4 - REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI ESTERNI

I componenti del Nucleo di Valutazione devono possedere capacità professionali, manageriali e relazionali in grado di creare una visione condivisa e di promuovere l'innovazione, nonché avere una appropriata cultura organizzativa portatrice dei valori della trasparenza, integrità, valutazione e valorizzazione del merito e della premialità.

I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o cittadini dell'Unione Europea;
- b) essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi universitari in ingegneria, economia, giurisprudenza. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti ai settori della organizzazione, della gestione del personale, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. In alternativa al possesso del titolo post – universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza di almeno cinque anni acquisita presso amministrazioni pubbliche o aziende private nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della organizzazione, della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero possesso di un'esperienza giuridico – contabile – amministrativa correlata all'iscrizione ad uno degli specifici albi professionali.

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione soggetti che abbiano superato la soglia dell'età necessaria per l'accesso alla pensione.

ART. 5 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009, i componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono altresì essere nominati i soggetti che incorrano in una delle seguenti cause di incompatibilità:

- a) rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, del Collegio dei Revisori dei Conti e con il personale dipendente;
- b) coloro che siano stati membri del Consiglio comunale, della Giunta comunale o del Collegio dei Revisori dei Conti dei Comuni associati negli ultimi cinque anni;
- c) coloro che abbiano ricevuto condanne penali ancorché non definitive, procedimenti penali in corso, interdizione od altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
- d) coloro che sono stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
- e) coloro che siano oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali, nel caso di iscrizione presso i medesimi.

I componenti subentrati restano in carica per la residua durata dell'incarico. Qualora la durata residua sia inferiore a 18 mesi, la prima nomina non concorre ai limiti di cui all'art. 3.

ART. 6 – SEDE, COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA, FUNZIONAMENTO

Il nucleo di valutazione ha sede presso il Comune e si riunisce in locali messi a disposizione da quest'ultimo, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative e risponde esclusivamente al Sindaco.

Il Nucleo è convocato e presieduto dal Segretario che fissa l'ordine del giorno delle sedute. L'invio della convocazione ai singoli componenti, anche per via telematica, deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta. Il Presidente può, per motivi di urgenza, convocare il Nucleo con preavviso inferiore. Il Nucleo può essere convocato anche su richiesta del Sindaco. In ogni modo, il Nucleo si considera validamente costituito, anche se non convocato in base alle regole sopra indicate, quando ad esso partecipa l'unanimità dei componenti.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Segretario, la seduta è presieduta dal componente più anziano.

In caso di dimissioni presentate da componenti del Nucleo di Valutazione, si provvede alla nomina dei nuovi componenti entro il termine dei successivi trenta giorni. I componenti subentranti dovranno prendere atto delle operazioni in corso. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.

Il Nucleo di Valutazione si riunisce almeno in quattro sessioni. Ulteriori sessioni possono essere concordate per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo e contraddittori richiesti dal personale dipendente.

Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai processi di gestione. Dei relativi lavori viene redatto verbale, approvato seduta stante o nella seduta successiva.

I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio del Segretario che svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo di Valutazione.

Per lo svolgimento delle attività, Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere alle Aree ed agli uffici comunali atti ed informazioni inerenti la propria attività.

Il Nucleo di Valutazione risponde al Sindaco, e riferisce allo stesso. Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale, almeno due volte l'anno (in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio di Previsione), sui risultati della gestione. In tale occasione, di norma, sono presenti alla seduta i membri del Nucleo di Valutazione.

Gli esperti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

La valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative ha periodicità annuale.

Il procedimento di valutazione ha inizio con una relazione sull'attività svolta da parte del responsabile di area da consegnare al Nucleo di Valutazione entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento. Detta relazione deve mettere in risalto le criticità incontrate e i risultati raggiunti sulla base di obiettivi elementi di raffronto. In particolare, deve indicare gli aspetti più rilevanti che hanno caratterizzato l'attività amministrativa del periodo ed indicare specifici problemi, quali ritardi, carenze, inadempienze, disfunzioni evidenziate nel periodo.

Il Nucleo di Valutazione provvede a comunicare in via riservata, entro il 28 febbraio, i risultati della valutazione a ciascun responsabile di area che, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito, può presentare le proprie osservazioni per iscritto chiedendo il riesame della valutazione. L'esito del riesame è comunicato per iscritto al responsabile interessato entro i successivi 15 giorni.

Il procedimento di valutazione del Segretario avviene con le stesse modalità, con la sola peculiarità che lo stesso si astiene dalla sua funzione di membro del Nucleo di Valutazione.

La relazione definitiva della valutazione è trasmessa al Sindaco di norma entro il 30 aprile. Detta relazione deve, in particolare, individuare la congruità delle attività con gli obiettivi programmatici dell'ente, oltre a contenere eventuali proposte in merito ad azioni correttive da espletare.

ART. 8 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E SUE MODIFICHE

Il presente Regolamento è approvato dai componenti del Nucleo all'unanimità e viene emanato con deliberazione della Giunta Comunale ed entra in vigore da tale data.

Le modifiche del presente Regolamento sono approvate all'unanimità dal Nucleo e trasmesse alla Giunta Comunale.

IL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 9 - DEFINIZIONE E FINALITÀ' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 10 – IL PROCESSO DI FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Le funzioni di controllo di gestione sono affidate al Nucleo di Valutazione dell'Ente coordinato dal Segretario Comunale.

Opera avvalendosi del contributo e della reportistica dei Responsabili di PP.OO. come prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance e dal Regolamento dei controlli interni (report sul monitoraggio degli obiettivi al 30 Giugno, 30 Settembre e report finale) e dai dati finanziari e contabili messi a disposizione dall'Ufficio Ragioneria.

Il processo di funzionamento del controllo di gestione coincide con il ciclo di gestionale della performance e interessa la programmazione e il controllo delle singole fasi di programmazione, realizzazione, monitoraggio dello stesso nonché, eventuali azioni correttive da realizzare.

Ha come orizzonte temporale il completamento annuale del ciclo della performance dell'Ente e, conseguentemente, assume quale documento programmatico di riferimento il Bilancio consuntivo, il Piano degli Obiettivi (PDO), il Sistema di misurazione e valutazione, il Piano della Performance e i report redatti dai singoli Responsabili di PP.OO.

Al controllo di gestione è demandato: 1) la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità; 2) la valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi rispetto al Piano degli Obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica delle scelte di azione intraprese; 3) l'elaborazione di un report annuale riferito all'attività complessiva dell'ente in merito ai risultati raggiunto.

Gli esiti del controllo di gestione possono, altresì, essere riportati nella relazione annuale sulla performance unificando, quest'ultima, al referto conclusivo del controllo di gestione di cui al precedente punto.